

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/81 DEL CONSIGLIO**

**del 15 dicembre 1981**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi all'esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2058/81<sup>(2)</sup>, ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, in conformità della decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, alcuni dazi applicabili sono stati parzialmente sospesi durante il periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1981;

considerando che, pertanto, sono stati modificati i dazi applicabili a questi prodotti nella Comunità a nove e che è opportuno tener conto di ciò in sede di

fissazione dei dazi doganali da applicare all'importazione di questi stessi prodotti originari della Turchia durante il medesimo periodo;

considerando che è opportuno, di conseguenza, modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 562/81 la nota a piè di pagina cui si riferisce la nota di rinvio (a) dell'aliquota dei dazi di 14 % relativa alla sotto-voce 16.04 C II «altri» è sostituita dalla nota seguente:

«(a) La riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1981 per:

- a) i fianchi di aringhe preparati o conservati nell'aceto, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più, il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg;
- b) le aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie, presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più, il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 4 novembre 1981.

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 41.

(3) GU n. L 314 del 4. 11. 1981, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. HOWELL

---